



FARO INVEST
Vermögensberatung AG

Basi per l'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari nel contesto della gestione patrimoniale (Execution Policy)

I seguenti principi si applicano alla **scelta di una banca depositaria da parte del gestore patrimoniale** oppure all'**esecuzione diretta attraverso agenti in titoli degli ordini** che il gestore patrimoniale impartisce nel contesto del mandato di gestione patrimoniale e delle norme sugli investimenti ivi contenute, allo scopo di acquistare o vendere titoli o altri strumenti finanziari (ad esempio opzioni). Con il termine «esecuzione» si intende la conclusione di una corrispondente operazione finanziaria per conto del cliente con una controparte su un mercato adeguato, in base all'ordine del cliente rispettivamente del mandato di gestione.

I principi **non** valgono:

- I. per l'emissione di **quote di imprese di investimento** al prezzo di emissione e il riscatto al prezzo di riscatto tramite la rispettiva banca depositaria;
- II. per **operazioni a prezzo fisso**, ovvero quando vengono acquistati strumenti finanziari a un prezzo determinato precedentemente per via contrattuale;
- III. in caso di **particolari situazioni o perturbazioni del mercato**. In tali casi si opera secondo scienza e coscienza nell'interesse del cliente;
- IV. in caso di un'**elaborazione dell'ordine in risposta al mercato**, ovvero laddove si deroga dai principi poiché nel caso specifico ciò è vantaggioso per il cliente;
- V. in caso di **compattazione di ordini**, qualora ciò non comporti **nessuno svantaggio** per il cliente;
- VI. in presenza di **istruzioni del cliente** che hanno precedenza sui seguenti principi;
- VII. in caso di **scelta della banca depositaria** da parte del cliente. Il cliente ha in tale caso istruito il gestore patrimoniale di impartire ordini a una o più banche depositarie di sua scelta. L'indicazione di una relazione di deposito è di per sé da intendersi come istruzione del cliente o come scelta della banca depositaria. In questo caso si applicano i principi della banca depositaria o del prestatore dei servizi finanziari indicata/o al fine di ottenere la migliore esecuzione possibile.

A. Principi in caso di indicazione di una banca depositaria da parte del gestore patrimoniale

Il gestore patrimoniale adotta misure volte ad ottenere nell'esecuzione degli ordini il migliore esito possibile per il cliente. Per l'indicazione di una banca depositaria, che venga incaricata dell'esecuzione delle decisioni di investimento prese dal gestore patrimoniale, si tiene conto di seguenti **criteri**, che vengono ponderati in base alle caratteristiche del cliente e dei relativi strumenti finanziari:

- migliore prezzo globale possibile (costi)
- probabilità di completa esecuzione ed elaborazione dell'ordine
- rapidità di esecuzione ed elaborazione completa
- sicurezza di esecuzione
- entità e tipo di servizi desiderati.



FARO INVEST

Vermögensberatung AG

B. Principi in caso di esecuzione diretta degli ordini attraverso gli agenti in titoli

Il gestore patrimoniale adotta misure atte ad ottenere nell'esecuzione degli ordini il migliore esito possibile per il cliente. Per la scelta di un agente in titoli si tiene conto dei seguenti **criteri**, che vengono ponderati in base alle caratteristiche del cliente e dei relativi strumenti finanziari:

- migliore prezzo globale possibile (costi)
- probabilità di completa esecuzione ed elaborazione dell'ordine
- rapidità di esecuzione ed elaborazione completa
- sicurezza di esecuzione
- entità e tipo di servizi desiderati.

FARO INVEST VERMÖGENSBERATUNG AG

Austrasse 49 · Postfach 137 · FL-9490 Vaduz · T +423 238 10 10 · admin@faroinvest.li · www.faroinvest.li
MwSt. Nr. 56 355